

# Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.)

RS 0.747.363.321; RU 1977 1089

---

## Emendamento al regolamento internazionale<sup>1</sup>

Adottato il 4 novembre 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1995

*Traduzione<sup>2</sup>*

### Regola 26 b) i)

*La seguente espressione è stralciata:*

«una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»

### Regola 26 c) i)

*La seguente espressione è stralciata:*

«una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»

### Regola 26 d)

*L'attuale paragrafo d) è sostituito dal testo seguente:*

«d) I segnali suppletivi descritti nell'allegato II del presente regolamento si applicano ad una nave intenta a pescare a breve distanza da altre navi intente a pescare»

## Allegato I sezione 3 - Disposizione orizzontale dei fanali e spazio fra di loro

*Un nuovo paragrafo d) è aggiunto con il seguente tenore.*

«d) Se per una nave a propulsione meccanica è prescritto un solo fanale di testa d'albero, quest'ultimo deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, detto fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave, bensì quanto più a proravia possibile»

<sup>1</sup> RU 1977 1089, 1983 876, 1989 1763 e 1991 1346

<sup>2</sup> Dal testo originale francese (RO 2012 6273).

## **Allegato I sezione 9 - Settori orizzontali di visibilità**

*Il paragrafo b) esistente è rinumerato in b) i).*

*Il nuovo paragrafo b) ii) è aggiunto con il seguente tenore:*

«(b)

- (ii) Se nella pratica è impossibile ottemperare al paragrafo b) i) della presente sezione ponendo un solo fanale visibile su tutto l'orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l'orizzonte e adeguatamente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio.»

## **Allegato I sezione 13 - Approvazione**

*Questa sezione è rinumerata in:*

### **«14. Approvazione»**

*e una nuova sezione 13 è inserita come segue:*

### **«13. Mezzi navali ad alta velocità**

Il fanale di testa d'albero dei mezzi navali ad alta velocità il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3.0 può essere sistemato ad un'altezza che, in relazione alla lunghezza del mezzo navale, è inferiore a quella prescritta nella sezione 2 a) i) del presente allegato, a condizione che l'angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d'albero e i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi.»

## **Allegato II sezione 2 - Segnali per le sciacbiche**

*La frase introduttiva del paragrafo a) è modificata come segue:*

«a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare a strascico con sciacbica o con qualsiasi altro apparecchio immerso devono mostrare:»

*La frase introduttiva del paragrafo b) è modificata come segue:*

«b) Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente alla pesca a strascico in coppia devono mostrare:»

*Il nuovo paragrafo c) è aggiunto con il seguente tenore:*

«c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intente alla pesca a strascico con sciacbica o con qualsiasi altro apparecchio immerso o intente alla pesca a strascico in coppia, può mostrare i fanali prescritti nel paragrafo a) o b) della presente sezione secondo il caso.»

**Allegato IV, sottoparagrafo 1 o)**

*La lettera o) è modificata come segue:*

«1

- o) segnali approvati trasmessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio.»

